



COPIA

ORDINANZA SINDACALE

N. 26 DEL 31-12-2025

**Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI ARTIFICI PIROTECNICI SUL
TERRITORIO COMUNALE**

L'anno duemilaventicinque addì trentuno del mese di dicembre,

IL SINDACO

PREMESSO che

- è diffusa la consuetudine di celebrare il fine anno, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere;
- tale usanza procura ogni anno, puntualmente ed ineluttabilmente, una serie negativa di conseguenze dannose che minacciano l'incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana e che provocano danni a persone, ad animali ed al patrimonio sia pubblico che privato;
- che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- le conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali domestici e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi o determinandone, quando gli ordigni esplodono a ridosso degli animali, il ferimento o la morte;
- il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979 è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
- ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in relazione al rischio d'incendio connesso all'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto

illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi (es. agli arredi pubblici, ai veicoli privati...);

- occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, come espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

CONSIDERATO che occorre, dunque, con provvedimento contingibile ed urgente da adottarsi senza indugio, per la salvaguardia della pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana, vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi benché "di libera vendita" ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

TENUTO CONTO che tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale vi è quello di favorire la sicurezza sociale, la partecipazione da parte dei cittadini al "bene comune" e incentivare azioni rivolte al miglioramento e mantenimento del decoro urbano, riconoscendo agli spazi urbani la funzione di luoghi di aggregazione sociale che favoriscono buona qualità della vita nella comunità;

RILEVATO pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti, e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia;

Visti:

- L'art. 54, c.4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana;
- L'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- La Legge 689/1981;
-

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e

sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

VISTO l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di Zonizzazione Acustica;

per le motivazioni indicate in premessa, a salvaguardia dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana, in deroga all'art. 24 del vigente regolamento di polizia urbana,

ORDINA

IL DIVIETO, DI UTILIZZO DI OGNI TIPO DI FUOCO D'ARTIFICIO, BENCHÉ DI LIBERA VENDITA, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DALLE ORE 20.00 DI MERCOLEDÌ 31/12/2025 ALLE ORE 06,00 DI GIOVEDÌ 01/01/2026, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLI AD EFFETTO SCOPPIANTE (C.D. BOTTI E PETARDI) E AI RAZZI.

INFORMA

- Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali, le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7-bis del D. L.vo n. 267/2000.
- I trasgressori saranno puniti con la sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00), così come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 24/11/2010;
- All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L.689 del 24.11.1981.

DISPONE

- che alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del Comune e ne venga data comunicazione al Prefetto di Roma;
- le Forze dell’Ordine Pubblico sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al T.A.R. del Lazio entro sessanta giorni dalla data di emissione o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per giorni 15 consecutivi ed affisso nei luoghi pubblici.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to TRAVAGLINI RICCARDO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-12-2025 al 15-01-2026

Lì 31-12-2025

IL MESSO COMUNALE